**STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE**

**«COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE CORATO»**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - SCOPO**

**Art. 1**

È costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione denominata:

**«COMUNITA’ ENERGIA RINNOVABILE CORATO».**

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

**Art. 2**

L’Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell’Assemblea straordinaria degli associati che contestualmente fisserà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale.

L’anno associativo coincide con l’anno solare.

**Art. 3**

L'Associazione ha sede in Comune di Corato (BA) — Strada vicinale Mangilli.

L’associazione opera nel territorio regionale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statuaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**Art. 4**

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'associazione ha per oggetto la “Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili” di cui all’art. 42-bis del Decreto-Legge 162/2019, convertito nella Legge 28 febbraio 2020, n. 8 “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché’ di innovazione tecnologica”.

L'obiettivo dell’associazione è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci e alle aree locali in cui opera la comunità.

L’Associazione è un soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, può esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi.

L’Associazione promuove una partecipazione alla comunità aperta e volontaria.

L’Associazione è autonoma e controllata dai propri membri.

L’Associazione rispetta tutte le condizioni previste per le comunità energetiche, con particolare riferimento a quelle indicate dal contratto di diritto privato di cui all'art. 42 bis del decreto-legge 162/19, descritte al par. 2.1.1 delle Regole Tecniche approvate dal GSE in data 20 dicembre 2020.

I membri possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

I membri della comunità devono essere proprietari, ovvero avere la piena disponibilità degli impianti di produzione.

L'Associazione deve prevedere almeno due clienti finali, membri, e un impianto di produzione/sezione di impianto di produzione.

La partecipazione all’associazione “COMUNITA’ ENERGIA RINNOVABILE CORATO” non può costituire l’attività commerciale e industriale principale degli associati.

L’Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

* stimolo aII’ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
* supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
* pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
* promozione dell'attività deII’Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
* adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per Io sviluppo dell'oggetto dell'attività deII’Associazione;
* organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
* prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all’attività di cui ai precedenti punti.

Per il migliore svolgimento della sua attività, l’Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi e/o altri organismi pubblici e privati aventi finalità affini.

L’Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la Legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi – necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L’Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowdfunding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa.

É, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio gestito tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.

L’Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge. Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l’attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai Ioro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

**TITOLO II**

**RISORSE - PATRIMONIO - BILANCIO**

**Art.5**

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

• dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

• da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

• da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

• dal contributo di ammissione;

• dalle quote associative annuali,

• dai contributi energetici e dai corrispettivi previsti a favore delle comunità energetiche rinnovabili;

• da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;

• da eventuali proventi derivanti dalle iniziative attuate e promosse dall’Associazione;

• da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

**Art. 6**

L'esercizio sociale si apre l’1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo (C.D.) predispone il Bilancio dell’esercizio precedente da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione. I bilanci approvati dall’Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell’associazione, a disposizione dei soci, i quali possono prenderne visione.

**Art. 7**

I proventi dell’Associazione derivanti dalla configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile verranno utilizzati per stornare una quota parte della bolletta elettrica dei membri dell’Associazione. Le modalità di storno sono definite all’interno del Regolamento Interno Operativo (RIO), deliberato secondo quanto espresso all’articolo 21.

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d’esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell’Associazione.

**TITOLO III**

**I SOCI – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

**Art. 8**

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I membri possono essere solo persone fisiche, associazioni, piccole imprese, o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali e qualsiasi attore locale. Per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile è ammessa a condizione che non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale.

Requisito per partecipare alla configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile è la titolarità, di un’utenza per l'approvvigionamento della energia elettrica con punto di connessione sotteso alla medesima cabina di trasformazione primaria. Nel caso in cui un soggetto abbia pluralità di punti di connessione sottesi alla medesima cabina e vi partecipi per tutti o alcuni, la sua partecipazione sarà sempre per una unica quota e ha diritti per un solo voto.

La partecipazione all’Associazione è aperta a coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti e condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta.

All’atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e del regolamento interno, di essere informato su ogni aspetto -legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all’Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

I soci si distinguono in fondatori e ordinari:

* fondatori: coloro che costituiscono l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo;
* ordinari: coloro che chiedono l’iscrizione e versano la quota;

L’Associazione può conferire la qualifica di associato onorario alle persone fisiche che si siano distinti per servizi resi alla Comunità cittadina o che si siano distinti per l'impegno nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. La qualifica di associato onorario abilita la persona cui è stata conferita di poter partecipare alla assemblea dei soci, senza diritto di voto, con il diritto di esprimere ogni opinione sull'andamento della vita della Comunità. Il C.D. potrà richiedere all'associato onorario di partecipare al C.D. a scopo consultivo.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del C.D.

Il presente Statuto, allegato all’atto costitutivo, funge da “contratto di diritto privato” per regolamentare i rapporti tra i membri dell’Associazione.

**Art. 9**

Gli associati purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

* partecipare alle Assemblee;
* votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
* essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
* partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
* usufruire di tutti i servizi offerti dall’Associazione;
* conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
* concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
* conoscere l’ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali
* rassegnare le dimissioni e recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

I soci sono obbligati:

* a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
* a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
* a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
* a contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell’ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto.

La qualità di socio si perde, estinguendosi il rapporto individuale, per:

* recesso;
* cancellazione per morosità;
* morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
* Esclusione.

Le cause di estinzione del rapporto individuale soggiacciono al disposto dell’art. 24 del Codice civile. In ogni caso gli associati che abbiano perso o cessato la qualità sono obbligati al pagamento di quanto da loro dovuto alla associazione, anche per investimenti maturati fino al momento della efficacia della cessazione.

**TITOLO IV**

**ORGANI – AMMINISTRAZIONE - DIPENDENTI**

**Art. 10**

Gli organi dell’Associazione sono:

* L’Assemblea dei soci;
* Il Consiglio direttivo;
* Il Presidente;
* Il Segretario;
* Il Tesoriere.

**Art. 11**

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.

Le sue decisioni obbligano tutti i soci.

L’Assemblea è formata da tutti gli aderenti all’Associazione ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione.

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, per l'esame e l'approvazione del bilancio d’esercizio o della rendicontazione economica.

L’Assemblea è convocata inoltre:

* quando il Presidente lo ritenga opportuno;
* quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno dieci giorni prima a mezzo e-mail, lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell’associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

Il Presidente comunicherà la convocazione dell’Assemblea prevalentemente via e-mail, tramite la mailing list dell’Associazione.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell’Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria sarà necessaria la presenza di almeno due terzi (2/3) degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno metà più uno degli associati. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Il Segretario è incaricato di verbalizzare l’assemblea. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

**Art. 12**

L’Assemblea in seduta ordinaria:

* determina le linee generali programmatiche dell’associazione;
* approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l’obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
* nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
* nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l’organo di controllo;
* nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
* delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
* delibera sull’esclusione degli associati;
* approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
* fissa, su proposta del Consiglio direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
* approva il programma di attività redatto dal Consiglio Direttivo;
* si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
* delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea straordinaria:

* delibera le modifiche dello statuto;
* delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall’articolo 17 dello Statuto;
* nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell’Associazione e rimangono depositate presso la sede dell’Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

**Art. 13**

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di tre altri associati.

**Art. 14**

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea, i cui componenti sono scelti mediante elezione fra gli associati senza alcuna discriminazione.

Il Consiglio Direttivo può variare nel numero, da tre a sette.

Il C.D. è convocato con avviso personale a mezzo mail, lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell’associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile contenente l’ordine del giorno, a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il primo C.D. viene nominato in sede di costituzione dell’Associazione. Il rinnovo del C.D. avviene in sede di esame e approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, il Presidente o chi per esso convocherà un’Assemblea ordinaria per eleggere un nuovo rappresentante del C.D.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Ogni riunione del C.D. è verbalizzata dal Presidente, che cura la conservazione dei verbali.

Per il funzionamento del Consiglio Direttivo si applica l’art. 2382 del Codice civile.

**Art. 15**

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell’Assemblea e del C.D., è eletto da quest’ultimo al suo interno, a maggioranza di voti. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolte dal Consigliere più giovane di età anagrafica.

Funzione del Presidente è di rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convocare il C.D. e l’Assemblea dei soci, curare l’esecuzione delle deliberazioni del C.D. e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verificare il rispetto dello Statuto, presiedere l’Assemblea e il C.D. e curare l’ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente è investito dal C.D. di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all’assemblea.

Il Tesoriere è uno dei componenti del C.D. ed ha il compito di riscuotere le quote d’iscrizione, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Il Segretario dell'Assemblea è eletto di volta in volta dalla Assemblea e ha il compito della redazione e trascrizione dei verbali.

Tutte le cariche sono gratuite. (?)

**Art.16**

L’Associazione può avvalersi dell’opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività.

L’Associazione può avvalersi della consulenza di società del settore energetico in grado di seguire tutte le fasi dello sviluppo, costruzione, gestione, i rapporti con altre istituzioni pubbliche e private e qualsiasi altra azione utile alla comunità energetica.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell’attività di interesse generale.

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall’Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.

**TITOLO V**

**SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

**ART.17**

Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

**TITOLO VI**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 18**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’Associazione. Delle obbligazioni stesse i soci rispondono nei limiti delle loro quote.

**Art.19**

L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

* il libro dei Soci tenuto a cura del C.D.;
* il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del C.D.;
* il libro delle riunioni e delle deliberazioni del C.D.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell’Associazione, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’Associazione.

**Art. 20**

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all’Associazione.

Esso può essere modificato solo dall’Assemblea dell’Associazione riunita in via straordinaria.

**Art. 21**

Entro 120 giorni dalla registrazione del presente Statuto, sarà approvato dall’Assemblea un Regolamento Interno Operativo (RIO) con le seguenti caratteristiche:

* prevedere il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
* individuare tra i soci della COMUNITA’ ENERGIA RINNOVABILE CORATO il “Referente”, cioè il responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa a cui i membri demandano la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
* dare mandato al Referente per la costituzione e gestione della configurazione e per la richiesta al GSE e l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa;
* definire i criteri di ripartizione fra i membri dei benefici dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa, tenendo conto della capacità degli impianti di produzione installata, dell’energia effettivamente prodotta e dell’energia effettivamente consumata;
* definire i criteri di ripartizione fra i membri di qualsiasi altro introito derivanti dalle attività della CER, con le stesse modalità di cui al punto precedente;
* consentire ai membri di recedere in ogni momento e uscire dall’associazione, fermo restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

**Art. 22**

Il presente Statuto entra in vigore all’atto della sua approvazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall’ordinamento giuridico vigente.